

PROPOSTE MODIFICA STATUTO CROIL LOMBARDO

- L'ART.2

La Consulta regionale agisce d'intesa con gli Ordini della Regione e ne coordina l'azione nel rispetto della loro autonomia, **disciplinata dalla vigente legislazione**, partecipa e dà impulso a procedimenti e pone in essere tutte le azioni necessarie al fine di tutelare gli interessi della categoria professionale rappresentata.

La Consulta agisce d'intesa con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con l'Assemblea dei Presidenti, nonché con le altre Federazioni qualora le attività di sua spettanza abbiano carattere nazionale ovvero interregionale.

L'ART.6

L'Assemblea - Funzioni

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni

- a) fissa le direttive generali per l'attività del Consiglio
- b) ratifica i bilanci di cui al seguente art. 9.

- L'ART.9

Il Consiglio - Funzioni

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) esprime pareri ed assume iniziative presso gli organi regionali competenti in relazione a leggi e regolamenti (emanati o da emanare), a programmi e situazioni che interessano la professione in qualunque forma esercitata;
- b) interviene nella determinazione delle scelte legislative ed amministrative della Regione, nei settori di attività riguardanti la professione di ingegnere;
- c) è organo di consultazione diretta della Regione;
- d) coordina le iniziative di carattere regionale dei diversi Ordini Provinciali ed interviene in sede regionale in rappresentanza e per il progresso della categoria, per la formazione e l'aggiornamento professionale, per il rispetto delle competenze, ecc;
- e) svolge attività di coordinamento e di raccordo tra i vari Ordini Provinciali;
- f) promuove la costituzione di Commissioni Consultive e di Comitati di studio per i problemi regionali che interessano la categoria, con la partecipazione di almeno un suo Consigliere;
- g) designa, su richiesta, tra gli iscritti agli Ordini Provinciali, i rappresentanti Ingegneri nei Consigli di Amministrazione, nei Comitati e nelle Commissioni a carattere regionale;
- h) approva entro il primo trimestre di ogni anno il conto consuntivo dell'anno trascorso e quello preventivo dell'anno in corso;
- i) determina le quote annuali e le relative modalità di pagamento a carico di ciascun Ordine Provinciale, in relazione al numero degli iscritti, al fine di consentire e finanziare le attività della Consulta.

j) adotta con apposita deliberazione le modifiche al presente Statuto.

- L'ART.11

Il Consiglio - Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti complessivamente esprimibili dall'intera Assemblea. Ogni Ordine Provinciale esprime la propria valutazione con un numero di voti pari al numero di membri componenti l'Assemblea in base all'articolo 5, tramite il proprio Presidente. In caso di parità assume la decisione il Presidente della Consulta. Le deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi del precedente capoverso costituiscono riferimento per gli Ordini Provinciali; tale riferimento diventa vincolante se la delibera è votata all'unanimità e comunque per gli Ordini provinciali il cui presidente si è espresso a favore. Le deliberazioni vengono inviate, per conoscenza, a tutti gli Ordini Provinciali.

Resta salva l'autonomia operativa dei singoli Ordini Provinciali ai fini della piena esplicazione dei propri compiti istituzionalmente previsti.